

IDENTITÀ CIVICA E FORME DELL'INCLUSIONE

LORENZO GAGLIARDI
Università degli Studi di Milano

La cittadinanza romana, nel lungo arco storico che l'ha interessata, si è manifestata come un istituto in trasformazione, riflettendo i mutamenti dell'ordine politico. In questa prospettiva, assume pieno rilievo il volume recentemente dedicato da Monica De Simone alle forme mediante le quali poteva verificarsi l'appartenenza alla comunità politica romana¹. L'A. chiarisce fin dalle prime pagine che la cittadinanza a Roma deve essere intesa come uno strumento dinamico di appartenenza e di inclusione, le cui modalità concrete di attribuzione dipesero da una pluralità di fattori, non solo normativi, ma anche sociali e ideologici.

Nell'introduzione, De Simone individua nelle retoriche contemporanee del "sovranoismo" una delle deformazioni più insidiose del discorso sull'appartenenza civica. Il sovranismo – nella sua accezione odierna – tende a proporre una visione esclusivista e organicistica della cittadinanza, talora anche etnicamente connotata. A questo proposito, l'A. segnala come sia paradossale che tale visione venga talvolta giustificata facendo appello alla romanità, falsificandone le dinamiche reali. La cittadinanza romana, lungi dall'essere una clausola di chiusura, fu un dispositivo progressivamente espansivo. De Simone intende pertanto restituire alla cittadinanza romana la sua complessità, adottando un approccio storico-critico, che rifugga da ogni tentazione di proiettare sul passato categorie contemporanee o letture teleologiche. Spazio è dedicato anche a un proposito metodologico, col quale l'A. preannuncia l'adozione di una pluralità di strumenti di indagine in vari campi della conoscenza: diritto romano, epigrafia, storia istituzionale, ma anche teoria politica e lessico giuridico. Poiché la cittadinanza romana non fu una categoria monolitica si rende necessario un lavoro di scavo terminologico e concettuale. De Simone si propone dunque di dare conto della pluralità dei modi coi quali si poteva appartenere alla comunità politica romana: a titolo pieno o incompleto, sulla base della trasmissione

1 M. DE SIMONE, *Forme di appartenenza alla comunità politica romana. Dalla nascita di Roma alla fine del Principato*, Palermo University Press, Palermo 2024, pp. 357.

dagli ascendenti o per concessione. Le categorie di *cives sine suffragio*, *peregrini*, *Latini*, provinciali, *libertini*, *coloniarii* si trovano esaminate nei capitoli successivi come modi concreti di essere parte del corpo civico o di esserne esclusi.

Si giunge così al primo capitolo, dedicato alle origini dei modi di appartenenza alla *civitas Romana*. Sulla scorta di una ricca tradizione linguistica, l'A. si sofferma su una citazione di Verrio Flacco in Gell. *NA* 18.7.5, ove si distinguono diverse accezioni per vari termini del diritto pubblico romano – quali *senatus*, *civitas*, *tribus*, *decuriae* – ognuno dei quali può significare, a seconda dei casi, tanto un luogo quanto un insieme di persone aventi determinate posizioni giuridiche soggettive di vantaggio nel quadro dell'ordinamento. Ne consegue che *civitas* presenta una duplice valenza: da un lato, un'accezione materiale, corrispondente a *urbs*, cioè alla città come spazio fisico e insediamento urbano; dall'altro, un'accezione ideale, intesa come insieme di diritti (*ius civitatis*) oppure come moltitudine di uomini (*hominum multitudo*), ovvero come collettività giuridicamente determinata. De Simone ritiene originaria la seconda accezione: *civitas* non nacque come concetto architettonico né amministrativo, bensì come forma di coappartenenza antropologica, che precedette l'articolazione politica vera e propria. In quest'ottica, l'A. valorizza la condizione di *civis*, già ravvisabile nella posizione giuridica della donna, che, pur non partecipando alla dimensione politica in senso pieno, era riconosciuta capace di generare *cives*, anche al di fuori del quadro delle *iustae nuptiae*. La distinzione operata tra *urbs* e *civitas*, ben trattata dall'A., mi fa venire alla mente quella tra *astu* (città in senso fisico) e *polis* (comunità cittadina nel senso giuridico) delle antiche comunità greche e in particolare di Atene, ove i veri cittadini erano gli uomini, detti *politai*, mentre le donne avevano il compito principale nel generare nuovi cittadini, ed erano dette per lo più *astai*. La descritta impostazione dell'A. induce ad affermare che l'idea di *civitas* come *multitudo hominum* – una collettività coesa, unita da vincoli originari – precede e fonda l'articolazione del corpo civico in senso tecnico. Il dato è esemplarmente illustrato dal celebre passo di Cicerone (*Sest.* 42.91), che descrive il processo arcaico di aggregazione degli uomini – da selvaggi dispersi a comunità organizzate – attraverso tre tappe fondamentali: la costituzione delle *res ad communem utilitatem*, la formazione di *conventicula hominum*, la creazione di *domicilia coniuncta* (le *urbes*). Il *ius*, sia divino sia umano, fu il fondamento di questo passaggio dalla comunità informale alla struttura istituzionale. Secondo l'A., la testimonianza ciceroniana non va intesa come un mito delle origini, bensì come la proiezione intellettuale del processo di costituzione della cittadinanza, la cui progressiva istituzionalizzazione è frutto dell'azione ordinatrice del diritto. A questo proposito, De Simone richiama anche la definizione di Isidoro (*Is. orig.* 15.2.1),

per cui la *civitas* è una *multitudo hominum societatis vinculo adunata*: il vincolo sociale è fondamento costitutivo della comunità politica.

Nella seconda parte del capitolo, De Simone affronta il tema della fondazione di Roma come momento decisivo nella costituzione dell'appartenenza politica, non limitandosi a una disamina giuridica. Partendo dal mito delle origini di Roma, ella anzi mostra come la costruzione della *civitas* sia stata affidata a narrazioni simboliche, al cui centro erano la guerra, il dominio e la sotto-missione. I nemici esterni, una volta vinti, erano interessati da un meccanismo rituale che ne trasformava lo statuto: la *deditio*. Quest'ultima non costituiva solo un atto di resa, ma un rito di passaggio giuridico e religioso, attraverso cui lo straniero diventava parte dell'ordine romano. Questo dispositivo consente a ragione all'A. di articolare una riflessione di più ampia portata sulla genesi inclusiva della cittadinanza romana: Roma si costruì, sin dalle origini, come *civitas* capace di incorporare (nel tempo) gli altri. Il nemico sconfitto non era annichilito, ma trasformato in *socius*, in *cliens*, in *peregrinus dediticius*, secondo una gerarchia flessibile, ben definita dalle norme del diritto, che ritengo possiamo chiamare (ovviamente senza alcun riferimento alle costituzioni moderne) costituzionale romano.

Nel secondo capitolo si affronta quello che l'A. denomina, con una metafora a mio avviso non particolarmente riuscita, "meccanismo del doppio binario", intendendosi mediante tale espressione la regolamentazione che governava l'accesso alla *civitas* romana attraverso la discendenza giuridicamente rilevante (chiamata "via interna") oppure attraverso atti di inclusione fondati sulla volontà del *paterfamilias* o della comunità nel suo insieme ("via esterna"). Al centro del modello arcaico si colloca il *conubium*, che connetteva in modo inscindibile la famiglia e la cittadinanza, consentendo ai figli nati da un'unione legittima, se il padre era cittadino, di essere riconosciuti come *cives Romani* e come *filiifamilias*. La *familia* nei tempi antichi effettivamente non era una mera struttura privata, ma la cellula fondamentale della *civitas*, da cui promanavano la stabilità e la continuità dell'ordine statale. Il legame tra *familia* e *civitas* appare con chiarezza ancora nelle *Istituzioni* di Gaio, dove la condizione giuridica dei figli nati da un'unione basata sul *conubium* era affrontata non nel contesto dello *status civitatis*, ma in quello dello *status familiae*. Tale impostazione conferma che la cittadinanza romana era innanzitutto una derivazione della posizione giuridica del *pater*, e dunque della sua collocazione nella compagine statale. L'A. approfondisce poi la complessa condizione dei figli nati fuori dalle *iustae nuptiae*. Pur riconosciuti – se la madre era romana – come *cives*, essi non beneficiavano del rango familiare, e si trovavano quindi *sui iuris*, privi della *potestas* di un *pater*, e, di conseguenza, dei vantaggi sociali, economici e giuridici derivanti

dalla partecipazione a una familia *proprio iure dicta*. Si trattava dunque, come osserva condivisibilmente De Simone, di una cittadinanza “minore”. Attenzione è dedicata alla *lex Minicia*, che a un certo momento intervenne a rompere l’antico equilibrio del *ius gentium*. All’A. sono note le difficoltà sulla datazione del provvedimento e le relative discussioni in letteratura, ma non prende posizione sul punto.

La via, che l’A. chiama “esterna”, di acquisto della cittadinanza era sfaccettata. Vi rientravano tre principali atti: le manomissioni *iustae ac legitimae*, le manomissioni di stranieri *in causa mancipii* e l’*adoptio* servi. Le prime sono espressioni tipiche del diritto romano ed erano giustamente sottoposte a un controllo di tipo pubblico, volto a evitare abusi. Il testamento stesso, nella sua dignità, era vincolato a una responsabilità sociale. Condivido e ricordo che per tale ragione in origine esso era svolto oralmente dinnanzi ai comizi curiati, il che ne garantiva il necessario scrutinio. Le leggi dell’età augustea (*Fufia Caninia*, *Aelia Sentia*, *Iunia* [per l’A.: *Iunia Norbana*]) si inserirono successivamente nella dinamica regolativa. Le testimonianze epigrafiche e letterarie richiamate opportunamente dall’A., come l’elogio di Filippo V ai Romani o i passi di Dionigi di Alicarnasso, attestano in modo importante l’ammirazione degli stranieri per la capacità romana di integrare i liberti come cittadini. Ricevono l’attenzione che meritano le *manumissiones* di persone *in causa mancipii*, ossia di soggetti liberi, sottoposti al *mancipium* altrui. Il punto giuridicamente rilevante, noto solo grazie a Liv. 41.8.9, è che, a partire da un certo momento, le *manumissiones* in questione non furono più solo uno strumento per la restituzione della libertà ai *cives*, ma divennero atte anche all’acquisizione della cittadinanza da parte di individui stranieri. Apprezzabile è la considerazione, da parte dell’A., del problema inerente al momento in cui avveniva l’acquisto della cittadinanza a seguito di *manumissio censu*, oggetto di recenti contributi. L’ultimo meccanismo esaminato è quello dell’*adoptio servi*, istituto raro e controverso, ma attestato da fonti significative. Preliminarmente si ricorda che Gellio (Gell. *NA* 5.19.11-14) riferiva un’opinione di Sabino, secondo la quale era ammessa la possibilità di adottare i liberti, senza che però essi acquisissero i *iura ingenuorum*. La stessa questione si poneva e si risolveva identicamente, ancora in età giustiniana (I. 1.11.12; C. 7.6.1.10), nel caso dell’adozione dei *servi*, con la precisazione che a seguito dell’adozione essi conseguivano la libertà. L’A. suggerisce un’alta risalenza della norma, atta all’inclusione – seppur non perfetta – dei *servi* nella comunità parentale e civica, in un’epoca in cui la schiavitù aveva carattere domestico. Mi permetto di aggiungere che la trattazione di questa norma dovrebbe trovare spazio anche nei manuali istituzionali odierni, a lato di quella delle manomissioni, il che nella maggior parte dei casi non avviene.

Il capitolo successivo analizza in modo approfondito le modalità di acquisizione della cittadinanza romana per volontà dell'intera comunità in età repubblicana, tramite la *lex publica* o il *plebiscitum*, sempre autorizzati preventivamente dal senato. Tali concessioni si svilupparono per esigenze contingenti – politiche, militari e sociali – e costituiscono una manifestazione diretta della *maiestas populi Romani*. Una modalità rilevante di concessione della cittadinanza era costituita dall'affrancazione di schiavi, sia appartenenti allo Stato (*servi publici*), sia a privati cittadini, a opera, per così dire, di un organo pubblico, per meriti speciali. Il caso paradigmatico è quello dei *volones* acquistati dalla *respublica* dopo Canne (215 a.C.) che, arruolati e distintisi in battaglia, furono affrancati da Tiberio Gracco in virtù di un provvedimento collettivo, autorizzato dal senato. Un altro esempio emblematico è la concessione della libertà a schiavi che avessero denunciato l'assassino del proprio padrone (*ob necem detectam domini*), come previsto da un senatoconsulto: tali individui diventavano *cives Romani*, ma senza *patronus*, salvo indicazione contraria del pretore; altrimenti, il patronato spettava all'erede del defunto *dominus*, salvo che fosse stato dichiarato *indignus*. Un'altra via, assai significativa e più ampia, e molto studiata di recente soprattutto da A. Raggi, come ben noto a De Simone, era quella della *donatio civitatis ob virtutem*, ossia la concessione della cittadinanza a singoli o a gruppi per meriti militari. Le fonti ricordano al riguardo episodi già a partire dal V sec. a.C.: per esempio quello di Lucio Mamilio di Tuscolo, o quello dei 1.600 cavalieri campani rimasti fedeli nel 340 a.C. Altri esempi si trovano nel contesto della seconda guerra punica. Il fenomeno si amplificò dopo la guerra sociale. Alcune leggi – in particolare la *lex Calpurnia*, la *Gellia Cornelia*, la *Vatinia* e la *Munatia Aemilia* – attribuirono ai generali romani il potere di concedere la cittadinanza a titolo individuale (*viritim* o *singillatim*) a soggetti distintisi per valore, spesso alleati italici o provinciali. Cicerone e altre fonti testimoniano come tali concessioni fossero legittimate dalla virtù militare e dalla lealtà. Meritevole di attenzione è l'analisi, che si trova nel libro, della *donatio civitatis* a Seleuco di Rhosos, navarca di Ottaviano, avvenuta nel 36 o 35 a.C., come testimoniato dalla nota epigrafe. Si passa quindi all'esame del diritto, riservato ai Latini, di trasferirsi a Roma e ottenere la *civitas* mediante la *professio censualis*, a condizione che lasciassero una '*stirps*' nella propria città di origine. Livio (41.8.9 e 11) ne dà notizia a proposito di una legge menzionata per il 177 a.C., forse promulgata subito dopo il 187 a.C., che istituì formalmente questo diritto. La trattazione dell'A. si inserisce con questo nel tema *mainstream* del c.d. *ius migrandi*, del quale, a mio avviso con ragione (condividendo, tra l'altro, tesi che ho sostenuto in altri studi), nega l'arcaica risalenza (argomento sul quale l'A. ritornerà nel cap. VI). Si esaminano quindi le pratiche fraudolente con

i quali i Latini aggirarono la legge, aderendosi per lo più alle ottime tesi di U. Laffi, e si accede alla proposta da me formulata di un'effimera durata dell'atto normativo. Si respingono giustamente letture modernizzanti di questi eventi come "espulsioni di immigrati": non si trattò di esiti di politiche xenofobe, ma di misure atte a tutelare gli equilibri demografici tra Roma e le comunità alleate, che rischiavano lo spopolamento e l'incapacità di contribuire militarmente alle richieste romane. Si segnala una formulazione non classica nell'intitolazione del § 3: *ius in civitatem Romanam per migrationem et censum transire*. Per il latino repubblicano e giuridico sarebbe stato preferibile parlare, semmai, di *ius ... transendi* (ma meglio ancora, direi, con espressione più sobria, di *transitio in civitatem Romanam per migrationem et censum*). Quindi, l'A. analizza l'ipotesi prevista dalla *lex Acilia de repetundis* (123/122 a.C.) di offerta della *civitas* al provinciale che avesse denunciato e fatto condannare un magistrato per concussione. Il testo legislativo, conservato nella *tabula Bembina*, risulta lacunoso, ma consente di ricostruire che la concessione si estendeva anche ai figli non adottivi e ai nipoti nati da figli non adottivi. Infine, è oggetto di trattazione, nelle linee generali, il c.d. *ius adipiscendi civitatem Romanam per magistratum* della *lex Pompeia Strabonis de Transpadanis*.

Il capitolo IV è il più tecnico del volume. Esamina le principali modalità attraverso cui, in età imperiale, la *civitas Romana* poteva essere acquisita non solo per un'iniziativa individuale, ma in virtù di meccanismi istituzionali, fondati su logiche premiali e su una raffinata ingegneria giuridica. Il primo paragrafo è intitolato "*Il ius adipiscendae civitatis per magistratum nella lex municipii Salpensani e nella lex Irnitana*". Va però osservato che anche la *lex Irnitana* era a sua volta una legge municipale: il titolo del paragrafo potrebbe indurre a qualche equivoco i lettori meno esperti. La trattazione si apre con l'illustrazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla concessione del *ius Latii* da parte di Vespasiano alle comunità iberiche tra il 73 e il 74 d.C. Il provvedimento imperiale, che aveva previsto la possibilità di acquisire la cittadinanza romana per effetto dell'esercizio di una magistratura locale, salvaguardava la continuità dei rapporti familiari attraverso la finzione giuridica che i nuovi cittadini sarebbero stati considerati come se non avessero mutato il proprio stato civico (*si civitate Romana mutatus mutata non esset*), così da evitare l'estinzione dei precedenti rapporti familiari. Un'altra testimonianza del medesimo istituto è offerta dal *Decretum Tergestinum* (138-161 d.C.), che attesta la concessione della cittadinanza ai Carni e ai Catali (noto caso di popoli *adtributi*), dopo che avessero ricoperto l'edilità. Bisogna però correggere l'A. (p. 107) sul fatto che la città destinataria del decreto era a quel tempo una colonia romana e non un municipio e che il suo nome era *Tergeste* (dal venetico *terg* = mercato) e non *Tregestum*.

Non mancano riflessioni sulla distinzione tra *Latium maius* e *minus* spiegata da Gaio e sull'*anniculi causae probatio*, istituto introdotto dalla *lex Aelia Sentia* (4 d.C.) per regolamentare la condizione dei liberti manomessi prima dei trent'anni, cui non era riconosciuta la piena cittadinanza ma solo la *Latinitas*, salvo il ricorso a uno specifico procedimento. Il terzo paragrafo illustra un ulteriore meccanismo di acquisizione della cittadinanza: l'*erroris causae probatio*, istituito da un *senatus consultum* promosso da Adriano. Esso permetteva a chi avesse contratto matrimonio in buona fede, ignorando la condizione giuridica propria o del coniuge, di regolarizzare *ex post* la propria situazione, qualora da tale unione fosse nato un figlio *anniculus*. Vengono quindi in oggetto l'*iteratio manumissionis* e le concessioni della *civitas Romana* ai *Latini Iuniani* per *beneficium principis*, *anniculi causae probatio*, *iteratio*, *militia*, *nave*, *aedificio*, *pirino* e, nel caso delle donne, dopo la nascita di tre figli. La *militia* si riferiva al servizio tra i *vigiles* per sei (poi tre) anni, premiato con la cittadinanza secondo l'importante (anche per altre ragioni) *lex Visellia*. Ampio spazio è riservato alle lettere con le quali Plinio chiese a Traiano la concessione della *civitas* a liberti e *peregrini*, tra cui il suo medico Arpocrate.

Successivamente, nel capitolo V, con un arretramento cronologico rispetto all'esposizione dianzi proposta, si passa a esaminare i due principali metodi con i quali Roma diffuse, sempre in modo attento e consapevole, la cittadinanza sul territorio: la trasformazione di comunità preesistenti in *civitates optimo iure* e la fondazione delle *coloniae civium Romanorum*. Si esamina quindi la legislazione *de civitate* tra II e I secolo a.C. Nel secondo paragrafo si affronta la grande stagione delle leggi *de civitate*, scaturite dal conflitto tra spinte conservatrici e istanze che potremmo dire progressiste (ma in realtà guidate in gran parte da calcoli di convenienza di singoli uomini politici). Si ricordano i vari tentativi di estendere la cittadinanza ai *socii Italici*: la fallita proposta di Fulvio Flacco (125 a.C.), la più radicale (ma ugualmente respinta) di Gaio Gracco (122 a.C.), sino al progetto infruttuoso di Marco Livio Druso (91 a.C.) che fu l'antefatto del *bellum sociale*. Di questa parte della trattazione meritano di essere segnalate le seguenti prese di posizione, con le quali l'A. ha sintetizzato, accogliendole, le principali acquisizioni in materia della dottrina più recente (alle quali, per quel che può interessare, ho aderito a mia volta, sia pur in qualche caso con alcune oscillazioni e ripensamenti, nel corso dell'ultimo decennio). I rimarchevoli punti specifici sui quali intendo sottolineare le opinioni manifestate dall'A. sono i seguenti: 1) l'inclusione dei *socii* nella cittadinanza romana in base alla *lex Iulia* del 90 a.C. richiedeva un atto di adesione da parte delle comunità, concettualizzato da Cicerone nella formula *fundus fieri*, metafora della ricezione dell'ordinamento romano da parte del *populus* straniero (come ampiamente

indagato da L. Capogrossi Colognesi); 2) il modo in cui fu congegnata la proposta costituì una svolta fondamentale, trasformando in *municipia* le *civitates* accettanti; 3) i *novi cives* non furono distribuiti nelle trentacinque tribù, ma in dieci nuove create a seguito dell’emanazione della *lex Iulia*, le quali avrebbero votato per ultime; 4) la *lex Plautia Papiria* (89 a.C.) non fu una legge di concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti di un determinato territorio, ma a singoli individui che fossero *adscripti* in una città federata rimasta leale a Roma, ma non fossero in essa domiciliati, purché avessero il loro domicilio in Italia; 5) leggi posteriori, fino all’87 a.C., estesero la cittadinanza ad altri popoli italici, tra cui Lucani e Sanniti; 6) la concessione cesariana della *civitas Romana* ai Transpadani nel 49 a.C. fu il sigillo di un lungo processo di inclusione. Si tratta di scelte di campo compiute dall’A. verso posizioni oggi maggioritarie. Non è però un dato banale, questo, perché quelle stesse posizioni sono state oggetto di incertezze e dibattiti negli ultimi due secoli, sicché un’ulteriore approvazione delle stesse è, a modesto mio parere, largamente benvenuta. Per altro verso, seguendo G. Luraschi, De Simone si esprime a favore dell’opinione secondo la quale la *lex Iulia* avrebbe offerto la *civitas* unicamente alle comunità rimaste fedeli o già arresesi all’atto dell’approvazione della legge. Benché le fonti sul punto non siano inequivoche, ritengo che Liv. *Perioch.* 74 e App. *BC* 1.50.216, letti congiuntamente, dovrebbero indurre a ritenere che tra le comunità destinatarie dell’offerta di cittadinanza vi fossero anche le comunità già in guerra, che deponessero le armi entro un termine indicato. Da ciò De Simone passa quindi all’età del Principato e alla *constitutio Antoniniana*, a proposito della quale deve confrontarsi con l’annoso problema dell’identificazione dei *dedicij* di *P.Giss.* 40, I, e interrogarsi in quale misura abbiano influito, sull’emanazione dell’editto di Caracalla, politiche in materia fiscale.

Il sesto capitolo, che reca il curioso titolo “*La condivisione di segmenti dell’ordinamento romano*”, offre una riflessione generale, affatto condivisibile, sull’evoluzione dei rapporti tra Roma e le realtà esterne alla *civitas*, che non furono mai il frutto di un progetto sistematico ma piuttosto l’esito di soluzioni contingenti, elaborate a seconda delle circostanze storiche. Queste soluzioni condussero alla costruzione di una fitta rete di relazioni con persone, gruppi e comunità straniere, che si tradussero in una molteplicità di statuti differenziati, basati su una condivisione graduata e selettiva di ‘segmenti’ dell’ordinamento romano. L’*hospitium*, il *commercium*, il *conubium*, il *ius migrandi*, il *ius suffragii*, il *ius gentium* e la *fictio civitatis* sono considerati gli strumenti principali di tale processo fin da antico. A questi si aggiunsero ulteriori prerogative utilizzate anche in luogo o a complemento della *civitas Romana*: il *ius provocationis*, la *vacatio militiae*, l’*optio fori* e l’*immunitas*. Il sistema municipale e il variegato

universo della *Latinitas* contribuirono infine a consolidare questo quadro, reso ancor più sofisticato in età imperiale. Ulteriori riflessioni generali, tendenti anche alla considerazione di aspetti filosofici, si trovano nell'ultimo capitolo dedicato all'idea di *Roma communis patria*, ove si argomenta che dalla tarda repubblica corrispondeva una relazione simbolica, oltre che politica e giuridica, fra l'Urbe e le altre città dell'impero. Nel celebre dialogo con Attico che si trova nel *De legibus* (2.2.3 e 2.2.5), Cicerone distingueva tra due 'patrie': quella naturale, o *germana*, legata alla nascita e all'origine familiare, e quella *communis*, fondata sulla cittadinanza e sull'adesione alla *respublica* romana. Questo era il cuore del nuovo modello ideologico, che nel suo sviluppo avrebbe condotto alle aspirazioni universalistiche dell'età augustea e sarebbe giunto al culmine con l'*Encomio di Roma* di Elio Aristide. Alcuni anni orsono colse con efficacia la sintesi di una tale costruzione concettuale, con un contributo di notevole spessore, A. Bancalari Molina, mediante il binomio *orbe romano - imperio global*.

In conclusione, l'opera di M. De Simone rappresenta, per le ragioni dette, un contributo di grande respiro alla comprensione dell'idea di cittadinanza nel mondo romano, attraverso un percorso che va dall'età arcaica fino a quella imperiale avanzata, con una particolare attenzione alla transizione repubblica-impero e all'elaborazione simbolica e ideologica di *Roma* come *communis patria*. L'analisi della bibliografia moderna risulta esaustiva. L'opera si distingue così come una messa a punto del tema trattato, in cui l'analisi giuridico-istituzionale è unita a spunti in campo letterario e filosofico, attraverso la tessitura di un discorso ampio e ben documentato. Il tratto distintivo del lavoro risiede nell'aver sviluppato, lungo tutto il suo svolgimento, l'idea di *appartenenza alla comunità politica romana*, in aggiunta o, talora, in alternativa a quella tecnica di *appartenenza alla cittadinanza romana*. A partire da tale approccio, si è quindi dato il necessario rilievo ai meccanismi di condivisione parziale dell'ordinamento giuridico, che i Romani permisero a vantaggio di tutti quegli stranieri, i quali, pur partendo da condizioni ampiamente differenziate, tendevano all'inclusione (come è noto, Th. Mommsen conìò per alcuni di essi l'espressione di *Halbbürger*). In esito a ciò, lo studio dell'esperienza romana è stato efficacemente collocato entro coordinate ermeneutiche rispettose della sua alterità storica, evitando di ricondurla esclusivamente a schemi concettuali di matrice moderna.